

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ROSSI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ROSSI

Nella seduta del 29/05/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

La ricorrente dichiara di essere titolare di un rapporto di *factoring* con l'intermediario con il quale contesta l'"*arbitraria e ingiustificata*" segnalazione della sua posizione in Centrale Rischi per sconfinco, dovuta a "*macroscopici errori, nella gestione del conto anticipi*" intestato ad essa ricorrente, imputabili "*in via esclusiva*" alla convenuta.

In particolare lamenta che:

- l'Intermediario riceveva dal debitore ceduto il saldo della fattura 10016/12 con mandato del 18/06/2012 e attendeva "*illegittimamente quasi tre mesi*" per accreditare le somme, provvedendovi soltanto il 14/09/2012 con valuta del 30/08/2012;
- il ritardo determinava un saldo negativo tale da superare il fido di € 10.000,00 concesso ad essa ricorrente, con conseguente "*doppia segnalazione*" alla Centrale Rischi;
- al fine di "*rimediare al proprio errore*" l'Intermediario accreditava con valuta retrodatata al 27/06/2012 due successive fatture (17323/12 e 17570/12) aventi mandato del 21/08/2012;
- in egual modo ritardava l'accredito di una fattura con mandato del 25/09/2012, determinando "*l'ulteriore illegittima segnalazione*". L'accredito avveniva l'1/10/2012.

Contesta, inoltre, che la banca avrebbe illegittimamente sospeso alcune anticipazioni a suo favore allegando di aver ricevuto la richiesta di note di credito da un debitore ceduto a storno di fatture, poi smentita dallo stesso debitore.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

A detta della ricorrente, tali “*arbitrarie iniziative*” hanno determinato “*gravissime conseguenze*” perché in grado di renderla “*improvvisamente priva della liquidità necessaria per la normale attività*”, vedendo “*immotivatamente precipitare il proprio rating, con conseguente compromissione nei rapporti di credito – già in essere o in fase di stipula – con altri Istituti Bancari*”.

Chiede, pertanto, il risarcimento del danno subito nella misura forfettaria di € 100.000,00, oltre le spese di avvio del procedimento.

L'intermediario contesta le allegazioni e le domande avversarie affermando che il ritardo negli accrediti del saldo delle fatture indicate dalla ricorrente è stato dovuto alla necessità di chiedere chiarimenti sull'imputazione di pagamenti, pervenuti privi di riferimento ai crediti ceduti (per disguidi legati all'uso della rete interbancaria da parte della banca del debitore) e da ulteriori disguidi procurati da risposte errate del debitore.

Quanto ai mancati accrediti sul conto corrente ordinario, la banca fa rilevare che la cliente era titolare di due diversi conti, un conto anticipi e un conto ordinario, e che gli incassi dei crediti oggetto del contratto di *factoring* venivano registrati sul conto anticipi fino alla totale estinzione dell'esposizione. L'eccedenza veniva registrata su quello ordinario. Se, pertanto, i pagamenti di quelle fatture che la ricorrente afferma essere stati registrati con ritardo fossero stati accreditati tempestivamente sul conto anticipi, sarebbero stati portati in compensazione di un'esposizione debitoria comunque maggiore del loro importo (circa 3.600.000 Euro) e non avrebbero inciso sull'esposizione già presente nel conto ordinario (di circa 60.000 Euro)

Quanto ai mancati anticipi, sottolinea che l'anticipazione era, ai sensi del contratto di *factoring* prodotto in atti (art. 10), solo una facoltà della banca e non un obbligo.

Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio rileva che la società ricorrente ha presentato (in data di poco successiva rispetto a quella del presente ricorso) un ulteriore ricorso – oggetto di esame nella stessa riunione del Collegio sub. n. 164865 – nei confronti dell'odierna parte convenuta nel quale ha sollevato contestazioni di differente contenuto, tuttavia inerenti i medesimi rapporti contrattuali (lo stesso rapporto di *factoring* con annessi conto corrente e conto anticipi) chiedendo, oltre alla presentazione di un rendiconto dettagliato dei rapporti in essere con l'intermediario, la restituzione di somme illegittimamente percepite ed il risarcimento del danno subito, da determinarsi in via equitativa, oltre alle spese di avvio del procedimento.

Si pone, pertanto, un problema di verifica della competenza per valore dell'ABF.

Le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, emanate dalla Banca d'Italia il 12.12.2011, sez. I, par. 4, (Ambito di applicazione oggettivo), stabiliscono, infatti, che nel giudizio davanti all'ABF, “*se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro*”.

Nell'attuale ricorso la ricorrente chiede la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno, determinato forfettariamente in Euro 100.000,00, oltre alle spese di avvio del procedimento. Anche a voler considerare la domanda di condanna alle spese come domanda accessoria, si può osservare come nel ricorso successivamente presentato contro la stessa attuale controparte, la ricorrente formuli una domanda restitutoria e una domanda risarcitoria per fatti attinenti agli stessi rapporti contrattuali (stesso contratto di



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*factoring* e stessi contratti di conto corrente) intrattenuti con l'odierna convenuta cui si riferiscono i fatti allegati nel presente giudizio, in un arco temporale, per giunta, in gran parte coincidente.

Sulla base di queste osservazioni, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, la presentazione di due separati ricorsi per fatti relativi allo stesso rapporto contrattuale corrente tra le parti possa rappresentare un espediente per eludere il limite della competenza per valore dell'ABF attraverso la frammentazione delle domande restitutorie e risarcitorie attinenti al medesimo rapporto contrattuale (cfr. Collegio di Milano, pronuncia n. 1742 del 7.09.2011) e, pertanto, ritiene legittima una considerazione cumulativa del valore delle domande presentate nei due ricorsi, con la conseguenza di dover rilevare la propria incompetenza per valore.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dichiara la non procedibilità del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA